

Milano, 28 ottobre 1994

Prot. 20°/2357/LDV/ls


Spettabile
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
Via Farini 14
40124 BOLOGNA BO

Trasmetto l'allegata circolare, a firma del
dott. Mauro Michelini, trovata da un nostro iscritto nella casella postale della sua
abitazione.

Il dott. Michelini risulta iscritto al Vostro
Ordine.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Lino De Vecchi)



Dott. Mauro Michelini s.r.l.

Società con unico socio

20080 BASIGLIO (MI) - Via Verdi Res. Aceri, 312
Tel. 02-70632221/1775

Gentile Sig.ra/e.

Mi rivolgo a Lei in qualità di Dottore Commercialista, residente da diversi anni a Milano 3, per metterLe a disposizione la mia decennale esperienza nell'analisi delle caratteristiche e dei problemi di gestione delle aziende, con particolare riguardo a quelli di finanza aziendale e di liquidità, inclusi i rapporti bancari.

Oltre ai tradizionali servizi di elaborazione dei dati contabili quali: contabilità ordinaria, dichiarazioni mod.740/750/760/770, dichiarazioni IVA 11, banche e contributi ecc..., sono in grado di offrirLe una consulenza personalizzata, per la risoluzione di tutti quei problemi fiscali e societari che sicuramente anche la Sua azienda si trova a dover affrontare quotidianamente, e che solo un collaboratore qualificato e di fiducia può risolvere.

La mia opera è al servizio dell'imprenditore e della Sua famiglia, rispolverando le vecchie regole del rapporto fiduciario e della consulenza in loco.

Certo di farLe cosa al quanto gradita, qualora lo desidera, mi chiami allo 0337/309115: sarò lieto di fornirLe ulteriori informazioni sul mio operato, senza alcun impegno da parte Sua.

In attesa di un Suo gradito riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Dott. Mauro Michelini

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
40124 BOLOGNA - VIA FARINI, 14 - TEL 26.46.12
TELEFAX (051) 23.01.36

Bologna 20 dicembre 1994

TRASMISSIONE VIA TELEFAX

All'attenzione de l dott. Mauro Michelin.

Numero pagine 2 (due)

Riferimento estratto delibera Consiglio apertura prec. disciplinari

Comunicazioni si trasmette la documentazione
richiesta.

Con i miei migliori saluti.

La Segreteria
G. Paganelli

Dott. Mauro Michelini

Il relatore informa che questo Ordine ha ricevuto, dall'Ordine di Milano, un esposto, datato 28.10.94, con cui si lamenta del comportamento tenuto dal dr. Mauro Michelini in riferimento alla lettera fatta recapitare nelle buchette postali di uno stabile di Milano.

Tale lettera, senza data e firma, ma riportante il nome del dott. Michelini ed un numero di telefono cellulare al quale risponde lo stesso, viene considerata da questo Consiglio un fatto non conforme alla dignità ed al decoro professionale oltre che contrario alle norme di deontologia professionale. Il Consiglio pertanto delibera l'apertura del procedimento disciplinare ex art. 41 dell'O.P. quindi la convocazione del collega per essere sentito nelle sue discolpe per la prossima riunione consiliare.

COPIA

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti - Roma -

ricorso avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine di Bologna del 15 febbraio 1995 in ordine al provvedimento disciplinare a carico del dott. Mauro Michelini.

PERVENUTO

Add. 12/04/95

Prot. n° 166/95

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

Il sottoscritto dott. Mauro Michelini, nato a Castel Guelfo (BO) il 16.11.1957, residente a Basiglio (MI), Via Verdi nr. 312, residenza Aceri, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Bologna, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Battistini di Milano, presso il cui studio in Corso Venezia nr. 16 elegge domicilio come da procura in calce al presente ricorso

espone

Con delibera assunta in data 15 febbraio 1995, notificata all'interessato a mezzo del servizio postale il 18 marzo 1995 (all. 1), il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna comminava al dott. Mauro Michelini la sanzione disciplinare della radiazione.

Il grave provvedimento disciplinare, che aveva preso avvio in seguito alla trasmissione all'Ordine di una lettera redatta dal dott. Michelini su carta intestata della Michelini srl, si fonda sul

convincimento che il dott. Michelini si sarebbe reso responsabile di lesione della dignità e del decoro dell'Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti. Scorrendo il testo del provvedimento disciplinare si evince che la sanzione è stata inflitta basandosi principalmente su due argomentazioni.

In primo luogo, ad avviso del Consiglio dell'Ordine di Bologna, il dott. Michelini avrebbe esercitato la propria attività professionale attraverso la società unipersonale Michelini srl, violando in tal modo le disposizioni della L. 1815 del 1939 inerente all'esercizio delle professioni intellettuali. A suffragio di questa sua tesi il Consiglio dell'Ordine richiama la lettera su carta intestata della Michelini srl, semplicemente desumendo da questo foglio dattiloscritto, senza nè firma nè data, la prova certa dell'avvenuto e continuato esercizio da parte del dott. Michelini di attività professionale protetta attraverso lo schermo societario della srl. Una analisi meno superficiale dell'attività della Michelini srl, che si farà più avanti, avrebbe facilmente dimostrato il contrario.

La seconda argomentazione posta a sostegno della sanzione disciplinare inflitta, strettamente concatenata alla prima, appare ancora più arbitraria

e infondata. Si assume infatti che il dott. Michelini avrebbe chiuso la sua posizione Iva e trasferito l'esercizio della propria attività professionale all'interno della Michelini srl al solo scopo di evadere i contributi previdenziali, arrecando in tal modo un danno economico alla Cassa Nazionale e quindi a tutti i Dottori Commercialisti. Anche per questa seconda censura il Consiglio dell'Ordine di Bologna si è fondato su di una valutazione di carattere esclusivamente soggettivo, non supportata da alcuna prova e priva di riscontri.

Dunque il disdoro alla professione e all'immagine del Dottore Commercialista e alla lesione della dignità dell'Ordine Professionale posti a cardine del provvedimento di radiazione trovano il loro unico fondamento in valutazioni meramente soggettive, senza alcuna prova che le supporti e prive di esaustive e logiche motivazioni.

* * *

L'esistenza del divieto di esercizio di professioni intellettuali in forma associata, così come imposto dalla L. 1815 del 1939, era ed è ben nota al dott. Michelini che all'atto di costituire la Michelini srl, il 9 giugno 1993, fece inserire all'art. 2 dello statuto, disciplinante l'oggetto sociale, l'inciso

"la prestazione di servizi con espressa esclusione di qualsiasi attività di consulenza comunque riservata agli iscritti in albi professionali così come previsto dalla L. 1815/39" (all. 2).

Inoltre, a ben guardare, l'oggetto sociale effettivamente perseguito dalla Michelinini srl è ancor più ridotto di quello menzionato nello statuto, limitandosi la società alla semplice attività di elaborazione dei dati contabili dei propri clienti. L'attività esercitata dalla Michelinini srl dalla data della sua costituzione ad oggi è infatti interamente riconducibile alla elaborazione della contabilità. Questa realtà si desume con estrema chiarezza dall'analisi del bilancio al 31.12.1994 (all. 3), allorchè si constata che l'intero fatturato deriva appunto dalla elaborazione dei dati contabili, attività che la Michelinini srl, non disponendo di personale proprio, ha esercitato avvalendosi di una società specializzata in consulenza fiscale, la Caf srl di Milano.

A conferma di quanto detto si producono a titolo esemplificativo, trattandosi di scritture standard, alcuni dei contratti di "assistenza elaborazione dati contabili" (all. 4-6) stipulati tra la Michelinini srl e i suoi clienti unitamente alle fatture emesse nei

confronti di questi ultimi, che richiamano i relativi contratti o recano la dizione "elaborazione contabilità" (all. 7-11) nonchè le fatture emesse dalla Caf srl alla Michelinì srl quale corrispettivo per le prestazione di elaborazione dati effettuate, che recano tutte la causale "elaborazione di dati contabili" (all. 12-18).

La prassi di affidare a società specializzate attività complesse e meramente ripetitive quali appunto la tenuta e l'elaborazione della contabilità è ormai una realtà fortemente consolidata che risponde allo sviluppo economico del paese e alle mutate esigenze pratiche della clientela.

La Corte di Cassazione, prendendo atto della situazione di fatto creatasi, già dal 1985 si è pronunciata in senso favorevole con riguardo alla ammissibilità dell'esercizio in forma associata di attività intellettuali (C 566/85 in Foro It. 1985, I, 2959; C 7263/86 in Mass. Foro It. 1986). In particolare con la sentenza 566/85 la Suprema Corte ha statuito che "le società vietate ... sono solo quelle la cui attività possa configurarsi come corrispondente a quella che può essere prestata, individualmente e congiuntamente, da uno o più professionisti intellettuali di cui all'articolo 1

legge 1815/39" e che pertanto per stabilire la liceità della società occorre valutare "se l'oggetto di dette prestazioni si risolve o meno, complessivamente, nell'elaborazione di opus o prodotto dell'intelletto peculiare di quelle attività professionali".

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato segue lo stesso orientamento. A tale proposito si richiama la sentenza 314/90 (Cons. Stato Sez. V, 3 aprile 1990, in Cons. Stato 1990, I, 542) nella quale si afferma che l'articolo 2 legge 1815/39, "pur ponendo il divieto di affidare a società l'incarico di svolgere attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi professionali", non ricomprende "le altre prestazioni ausiliarie ovvero collegate all'esercizio delle professioni sopra menzionate ma aventi un oggetto più ampio, quali le attività di raccolta informazioni, studio, ricerca ed elaborazione dati".

A uguale soluzione si perviene analizzando i codici identificativi dei soggetti sottoposti al regime Iva. Il modulo fornito dall'Ufficio Iva di Milano (all. 19) evidenzia tre differenti codici in ordine a servizi in materia di contabilità, a seconda che gli stessi vengano resi da dottori commercialisti (cod.

7412A), da ragionieri e periti commerciali (cod. 7412B) o da altri soggetti (cod. 7412C), confermando dunque che l'attività di elaborazione di dati contabili può legittimamente essere esercitata da società commerciali.

E' inoltre ormai ampiamente diffusa l'esistenza di società analoghe alla Michelinini srl che si occupano di elaborazione di dati contabili e che annoverano fra i propri soci o amministratori soggetti iscritti agli albi professionali.

Atteso che il dott. Michelinini costituendo la Michelinini srl non ha in alcun modo violato la normativa vigente, sembra tuttavia opportuno esaminare brevemente il contesto in cui venne promulgata la L. 1815 e i radicali mutamenti di ordine sociale ed economico intervenuti dal 1939 ad oggi.

La legge di cui si tratta fu promulgata contestualmente alle leggi razziali che, come è noto, fra l'altro proibivano ai cittadini di religione ebraica qualsiasi attività lavorativa organizzata. La L. 1815 era dunque diretta ad impedire che professionisti ebrei, celandosi dietro lo schermo societario, potessero ugualmente continuare ad esercitare le loro professioni intellettuali.

Circa la legittimità costituzionale di questa legge si è pronunciata la Consulta con sentenza del 22 gennaio 1976 (in Foro It. 1976, I, 18) affermando che si tratta di una questione di politica legislativa e non di legittimità costituzionale, auspicando perciò che il legislatore ordinario, preso atto delle mutate condizioni sociali ed economiche del paese, provveda a modificare la normativa vigente.

Del resto il nostro legislatore, sensibile ai suggerimenti della Consulta e alle pronunce giurisprudenziali, si è già mosso in questa direzione per quanto attiene agli ingegneri e in ordine alle cosiddette società di engineering, promulgando la legge ad hoc del 1985 con cui si consente e si disciplina la costituzione di società fra soggetti che esercitano professioni protette nel campo della progettazione e della realizzazione di complesse opere edilizie.

* * *

Tornando alla seconda censura desunta dalla cancellazione del dott. Michelini dai soggetti esercenti attività sottoposte ad Iva che, ad avviso dell'Ordine di Bologna, avrebbe prodotto l'evasione dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale, richiamando quanto già detto in precedenza

circa l'assoluta infondatezza e l'arbitrarietà di questa affermazione, qui preme solo sottolineare che tale facoltà è comunque legittima e consentita ai Dottori Commercialisti che desiderino rimanere iscritti all'albo di appartenenza pur non svolgendo l'attività professionale ("Il Sole 24 ore" 1995, nr.9, 200; nr. 20, 443; 1994 nr. 69, 1531 - all. 20-22).

* * *

E' bene sottolineare che il dott. Michelini, all'atto di costituire la Michelini srl - società operante nel settore dell'elaborazione dei dati contabili, che in nessun modo ha esercitato attività professionale espressamente riservata ai Dottori Commercialisti - ha contestualmente cessato l'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista, chiudendo la relativa posizione IVA e mantenendo l'iscrizione all'albo professionale, facoltà che, come si è detto poc'anzi, è assolutamente legittima anche per i professionisti che non esercitano la loro attività.

Alla luce di quanto esposto, nonchè dei documenti prodotti, il provvedimento disciplinare assunto dall'Ordine di Bologna, apodittico, carente di logiche motivazioni e soprattutto privo di qualsiasi supporto probatorio in quanto unicamente fondato su

supposizioni arbitrarie e presunzioni generiche prive di riscontro, appare già di per sé del tutto infondato. A maggior ragione se si tengono presenti l'indicazione della Corte Costituzionale e gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e dal legislatore ordinario con la legge del 1985 riguardante le società di engineering.

Il provvedimento disciplinare della radiazione appare altresì eccessivo ed enormemente sproporzionato anche nell'ipotesi, infondata anch'essa, che l'Ordine di Bologna abbia ritenuto di ravvisare, nello scritto redatto dal dott. Michelini su carta intestata della Michelini srl, una forma di pubblicità non consentita agli iscritti all'Ordine.

Consultando la rassegna delle decisioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti in tema di provvedimenti disciplinari, non si rinvencono precedenti analoghi a quello del caso in esame, e comunque non risulta sia mai stato applicato il provvedimento estremo della radiazione, se non in casi rarissimi e macroscopici.

* * *

Sotto l'aspetto procedurale si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla comunicazione di

apertura di procedimento disciplinare inviata dall'Ordine di Bologna al dott. Michelini il 2 dicembre 1994 (all. 23). Nella raccomandata si invita il professionista semplicemente a presentarsi presso il Consiglio dell'Ordine "in relazione alla segnalazione pervenuta dall'Ordine di Milano, ai sensi dell'art. 41 dell'ordinamento professionale per essere sentito in merito ai fatti contestati", senza indicare in cosa consistesse la "segnalazione" e senza specificare il tenore delle contestazioni mosse al dott. Michelini, impedendo in questo modo al ricorrente di aver chiara percezione di quanto contestatogli e di predisporre la necessaria difesa.

* * *

Solo un accenno merita in questa sede l'affermazione, gratuita e altamente lesiva della reputazione del ricorrente, contenuta nel provvedimento disciplinare circa la presunta "incompetenza professionale del dott. Michelini" fondata - dando ulteriore dimostrazione della superficialità e della arbitrarietà con cui il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha assunto le proprie deliberazioni - semplicemente sulla considerazione che il dott. Michelini, quale amministratore della Michelini srl, anzichè avvalersi di proprio personale si rivolgesse

ENU
1/04/94
6/6/94
IMMERCIA
INA

società esterne per l'elaborazione dei dati contabili dei propri clienti.

* * *

per tutto quanto esposto il dott. Mauro Michelini chiede che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti voglia annullare la deliberazione di radiazione dall'Ordine assunta dal Consiglio dell'Ordine di Bologna in data 15 febbraio 1995 perchè infondata e in ogni caso esorbitante rispetto ai fatti contestati.

Il dott. Mauro Michelini chiede inoltre che il Consiglio Nazionale dell'Ordine voglia sospendere l'esecutorietà del provvedimento impugnato.

Milano, 11 aprile 1995

(avv. Giovanni Battistini)

Giovanni Battistini
 PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'avv. Giovanni Battistini conferendogli ogni più ampio potere di legge e di pratica ed eleggo domicilio presso il suo studio a Milano in Corso Venezia nr. 16.

(dott. Mauro Michelini)

V° è autentica

Mauro Michelini
Giovanni Battistini

VENUTC
 12/04/95
 146/95
 COMMERCIALIS
 BOLOGNA



④

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DEI CONSIGLI NAZIONALI PROFESSIONALI

N. 7 /95 R.R.

Roma, 10 novembre 1995.-

RACCOMANDATA R.R.

Al Dott. MICHELINI Mauro
c/o studio dell'avv. BATTISTINI Giovanni
- Corso Venezia, 16

20121 MILANO

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti
- Via Farini, 14

40124 BOLOGNA

Al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di

40100 BOLOGNA

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale degli Affari Civili
e delle Libere Professioni
Ufficio 7°

S. E. D. E

PERVENUTO

Ad: 16/11/95

Prof. n° 419/95

Oggetto: Comunicazione di decisione.

A termini delle vigenti norme, si trasmette l'unita copia di decisione emessa in data 10 ottobre 1995 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Leonella Batori Gozzi)

L. Batori Gozzi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti composto dai Signori:

Loris MANCINELLI	PRESIDENTE
Luigi MARTINO	SEGRETARIO
Ferruccio BARBI	CONSIGLIERE-RELATORE
Roberto LUNELLI	CONSIGLIERE
Lucio MARIANI	CONSIGLIERE
Giovanni NIDASIO	CONSIGLIERE
Francesco TANINI	CONSIGLIERE
Giorgio SGANGA	CONSIGLIERE
Mario ZANONI	CONSIGLIERE

visto il ricorso proposto dal Dott. Mauro MICHELINI, nato a Castel Guelfo (BO) il 16.11.1957 e residente a Basiglio (MI) in Via Verdi n. 312, avverso la delibera 15.2.1995 del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con la quale veniva comminata la sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo ex art. 37 O.P. (D.P.R. 27.10.1953 n. 1067)

ha emesso la seguente

DECISIONE

FATTO

A seguito di segnalazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il Consiglio dell'Ordine di Bologna avviava la procedura disciplinare nei confronti del ricorrente per aver egli circolarizzato una lettera della "Dott. M. Michelini s.r.l., con la quale, in qualità di dottore commercialista offriva consulenza su problemi fiscali e societari, oltre ai tradizionali servizi di elaborazione dati contabili".



Infliggeva quindi al Dott. MICHELINI la sanzione della radiazione e motivava la propria decisione affermando che :

- 1) "il Dott. Mauro MICHELINI, sia costituendo la società unipersonale "Dott. Mauro Michellini s.r.l.", sia operando esclusivamente dietro lo schermo della predetta società, ha infranto le norme che disciplinano e limitano l'esercizio delle professioni intellettuali (L. 23.11.1939 n. 1815) e compiuto quindi atti ed assunto comportamenti lesivi della dignità e del decoro professionale dei Dottori Commercialisti sanzionati dagli artt. 35 e 36 O.P.";
- 2) "appare indiscusso che la cancellazione del Dottore Commercialista dai soggetti esercenti l'attività soggetta ad IVA (nel caso di specie vi è stata apposta cancellazione del numero di partita IVA) comporti automaticamente l'irrilevanza, ai fini della determinazione dei contributi soggettivi e oggettivi da versarsi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ai sensi della L. 29.1.1986 n. 21 degli altri redditi prodotti....." e ".....che il predetto risultato di evasione contributiva venga raggiunto mediante la specifica contravvenzione della norma dettata dall'art. 2 della L. 1815 del 23.11.39 che prevede sia inibita la costituzione, l'esercizio e la direzione di società che abbiano lo scopo di dare ai propri associati o a terzi prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria".

Proponeva ricorso, il dott. MICHELINI, assistito dall'Avv. Giovanni Battistini del Foro si Milano, opponendo le seguenti argomentazioni:

- 1) La Dott. MICHELINI s.r.l. non svolgeva attività professionale in quanto, per espressa previsione statutaria, l'oggetto della società esclude qualsiasi attività di consulenza comunque riservata agli iscritti in albi professionali, così come previsto dalla L. 1815/39.





La società si è, comunque, limitata alla semplice elaborazione dei dati contabili dei propri clienti.

Di ciò sarebbe prova:

- a) l'analisi del bilancio;
- b) il fatto che la stessa società, non disponendo di personale proprio, ha operato avvalendosi di altra società specializzata in consulenza fiscale.

Tali attività sarebbero lecite come affermato sia dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 566/85, sia dal Consiglio di Stato con decisione 314/90.

Osserva inoltre la difesa che anche le norme fiscali evidenziano la possibilità di svolgere la prestazione di servizi, in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da soggetti non iscritti in albi (Codice IVA 7412 C);

2) circa l'accusa di evasione contributiva posta in essere dal Dott. MICHELINI, derivante dalla cessazione dell'attività professionale e dalla conseguente chiusura della partita IVA, sostiene la difesa che il mantenimento dell'iscrizione all'Albo è compatibile anche per chi non esercita attività professionale;

3) sotto l'aspetto procedurale lamenta difetto di comunicazione poichè la lettera raccomandata in data 2 dicembre 1994 non indicava "in cosa consistesse la segnalazione",impedendo in questo modo al ricorrente di avere chiara percezione di quanto contestatogli e di predisporre la memoria difensiva".

Conclude chiedendo l'annullamento della delibera di radiazione assunta dal Consiglio dell'Ordine di Bologna in data 15.2.1995 perchè infondata ed esorbitante rispetto ai fatti contestati.

Chiede altresì che il Consiglio Nazionale sospenda l'esecutorietà del provvedimento impugnato.

DIRITTO

Osserva il Consiglio Nazionale:





a) pur avendo lo statuto della MICHELINI s.r.l. previsto espressamente il divieto di “qualsiasi attività riservato agli iscritti in albi professionali” appare sufficientemente provato che il Dott. MICHELINI ha svolto attività professionale attraverso detta società.

Ciò emerge chiaramente:

a) dalla lettera di cui alla narrativa attraverso la quale il Dott. MICHELINI, qualificandosi come dottore commercialista, offre la propria “...decennale esperienza nell’analisi delle caratteristiche e dei problemi di gestione delle aziende.....” e, più avanti, “oltre ai tradizionali servizi di elaborazione dei dati contabili quali: contabilità ordinaria, dichiarazioni mod. 740/750/760/770, dichiarazioni IVA, paghe e contributi ecc. anche una consulenza personalizzata per la risoluzione di tutti i problemi fiscali e societari dell’azienda”;

b) dall’esame del bilancio al 31.12.1994, il mastro ricavi ha la sua componente di maggior entità alla voce “consulenze” (L. 368 milioni) mentre la voce “ricavi per elaborazione dati” non esiste.

E’ pur vero che tra i costi si rilevano spese per elaborazione dati per L.119 milioni ma questo non è sufficiente a dimostrare che i ricavi fossero tutti derivanti da elaborazione dati per conto di terzi;

c) dall’esame dei contratti stipulati con i propri clienti emerge che la “Dott. Mauro MICHELINI s.r.l.” prestava “Assistenza alla elaborazione dati contabili” comprensiva di “contabilità generale e bilancio finale IVA dichiarazione annuale ed elenco clienti e fornitori”.

In altri contratti si rileva che la società effettuava elaborazioni dei modd. 740, IVA e 770;





d) dalle fatture allegate al fascicolo non è possibile rilevare la vera natura delle prestazioni in quanto le dizioni sono generiche (nota del II° trimestre 1994; nota del mese di giugno 1994; elaborazione di n. 4 cedolini paghe ecc....);

e) l'eccezione procedurale di cui al punto 3) è priva di fondamento ove si consideri che il dott. MICHELINI, come si evince dalle note difensive ricevute dall'Ordine di Bologna in data 14.12.1994, aveva potuto avere piena cognizione delle contestazioni mossegli.

Infatti, non vi è nullità ma semplice irregolarità, per il principio della fungibilità degli atti, quando sia stato osservato un minimo di forma indispensabile per la conoscenza dei fatti e per assicurare all'interessato la possibilità di difendersi (Consiglio Nazionale Forense 28.6.1985, in Rassegna Forense, 46) e che, in ogni caso, la nullità è sanata se non viene dedotta prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Cass. SS.UU. 21.5.1986, n. 3374);

f) circa il secondo motivo di doglianza, è ben vero che è possibile mantenere l'iscrizione all'Albo pur avendo cessato l'attività ma, nel caso de quo, l'iscrizione all'Albo è stata utilizzata come strumento per l'accaparramento di clientela.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale, in parziale riforma delle deliberazioni 15.2/1.3.1995 del Consiglio dell'Ordine di Bologna, confermata la responsabilità disciplinare del dott. Mauro MICHELINI, gli infligge la sospensione dall'esercizio della professione per mesi dieci (10).

Così deciso in Roma, 10 ottobre 1995

IL SEGRETARIO

(Dott. Luigi Martino)

IL PRESIDENTE

(Dott. Loris Mancinelli)

Depositata nella Segreteria del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti il 10 novembre 1995.-

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Leonella Batori Gozzi)
F.to L. Batori Gozzi

VISTO: IL DIRETTORE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
DEI CONSIGLI NAZIONALI PROFESSIONALI
(Dott. Catello Pandolfi)
F.to C. Pandolfi

Per copia conforme
Roma, 10 novembre 1995.-



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Leonella Batori Gozzi)

L. Batori L

